

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.10.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 18403/17 R.G.L., vertente

TRA

**PICCOLO IVA** rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava;

ricorrente

E

**MIUR, in persona del Ministro p.t., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore p.t., e AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente,** rappresentati e difesi, ex art. 417 bic, c.1, c.p.c. dal funzionario, dott.ssa avv. Emanuela Lucia Romano;

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7.8.2017, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2015 quale docente di scuola primaria in virtù della Legge n.107/2015, graduatorie ad esaurimento, in Provincia di Milano, con assegnazione provvisoria presso l'I.C. Viviani di Napoli, ha dedotto in fatto:

- di aver partecipato alla mobilità interprovinciale nell'ambito della mobilità 2017/2018 per la scuola dell'infanzia;
- di aver chiesto, con la predetta domanda di trasferimento interprovinciale, la valutazione del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie;
- di aver prestato in precedenza servizio presso l'Istituto paritario "Green School" negli anni scolastici 2006/07, e poi presso la Scuola primaria paritaria "Principe Umberto" di Giugliano dall'a.s. 2007/08 fino all'a.s. 2013/14,
- di aver ottenuto il riconoscimento di 22 punti di punteggio base, oltre 6 punti per il sostegno e 6 punti di ricongiungimento;
- di non aver ottenuto il trasferimento sperato presso un Ambito più prossimo alla sua sede di residenza a causa della mancata attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio da essa prestato negli istituti paritari.

In punto di diritto, lamentava che il servizio pre ruolo, pur rilevante ai fini dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, non era, invece, valutabile ai fini della mobilità in virtù di quanto previsto dalle note comuni apposte in calce alla tabella del CCNI mobilità 2017/2018 e ne denunciava il contrasto con la legge n.62/00, istitutiva della parità scolastica.

Agiva, perciò, in giudizio perché, previa disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità docenti a.s. 2017/18 nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile*", fosse accertato il suo diritto all'attribuzione, ai fini della mobilità a.s.



Dunque, alla [redacted] anno riconosciuti ulteriori 42 punti (6 punti per ognuno dei 5 anni di servizio prestato nelle scuole paritarie ed ulteriori 6 punti per ognuno dei due anni in cui essa ha lavorato come docente di sostegno).

A questi vanno, altresì, aggiunti 12 punti per il servizio prestato per l'a.s. 2014/2015 quale docente di sostegno (cfr. Contratto di lavoro a tempo determinato del 17.9.2014 con Istituto Comprensivo Cuoco Schipa di Napoli quale docente supplente fino a termine delle attività didattiche per posto di sostegno a.s. 2014/15).

Tali 54 punti vanno a sommarsi con quelli riconosciuti in sede di domanda di mobilità (cioè 22 punti come punteggio base, 6 punti per punteggio aggiuntivo su sostegno, essendo stata assunta su posto di sostegno, ed altri 6 punti per ricongiungimento) per un totale di punti 88.

Residua la valutazione della domanda di attribuzione di ulteriori 6 punti a titolo di ricongiungimento (per arrivare al totale di punti 94 cui essa assume di aver diritto).

Tale domanda va, però, rigettata.

Nel ricorso, [redacted] ha rivendicato il punteggio aggiuntivo di punti 6 (cfr. pgg. 16 e 19 dell'atto introduttivo) a titolo di "ricongiungimento" senza specificare in alcun modo che tipo di esigenze di famiglia fossero sottese alla richiesta;

Nella domanda di mobilità, la docente ha indicato il Comune di Napoli quale "Comune di ricongiungimento per il trasferimento", e poi ha indicato di avere un figlio inferiore a sei anni di età. Nel reclamo all'USR Lombardia, ha chiesto l'attribuzione di punti 4 per il figlio minore di sei anni, di tal che deve l'avvenuto riconoscimento di punti 6 per esigenze di famiglia fosse relativa al ricongiungimento con il marito.

La carenza di allegazioni in ricorso circa il tipo di esigenze familiari che essa intendeva far valere, valutata congiuntamente all'incertezza anche in ordine al punteggio richiesto a tale titolo : 6 punti (che però le sono stati riconosciuti dall'USR) oppure 4 punti (di cui però non ha fatto richiesta in ricorso) non può che condurre al rigetto della domanda non essendo chiaro né il *petitum*, né la *causa petendi* di tale domanda in relazione alla quale, infatti, il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva.

La generica e non chiara formulazione della domanda ha precluso al resistente la possibilità di difendersi sulla stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

a) dichiara la nullità della clausola delle note comuni in calce all'allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'11.4.2017 che dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera*;

b) dichiara il diritto della ricorrente all'incremento di punti 54 (da sommare a quelli già riconosciuti) ai fini della graduatoria per la mobilità territoriale per l'anno scolastico 2017/18 (di cui punti 42 per servizio pre-ruolo prestato nelle scuole parificate e punti 12 per servizio pre-ruolo) e condanna l'amministrazione convenuta a rettificare la graduatoria medesima ed relativo riconoscimento con ogni conseguenza in termini di attribuzione della corrispondente posizione lavorativa;

c) rigetta la domanda di attribuzione di ulteriori punti sei per esigenze di famiglia;

c) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e pone a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la restante parte, che liquida in complessivi euro [redacted]

[redacted] oltre rimborso forfettivo [redacted] oltre imposta del 15%, nonché euro 259,00 per [redacted] unificato, ed oltre [redacted] le spese di [redacted]

Napoli, 10.10.2019

Il giudice del lavoro